

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "Unit TechHDI"

Art. 1 – Denominazione del Fondo Interno

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato Fondo Interno "Unit TechHDI", che comprende un unico Comparto, caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento e conseguentemente da un unico profilo di rischio, come precisato al successivo art. 3.

Art. 2 – Scopo e criteri di investimento del Fondo Interno

Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore del patrimonio conferitogli - a seguito della conclusione di contratti di assicurazione sulla vita collegati al fondo stesso - mediante una gestione professionale degli investimenti.

La Società può affidare a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione degli investimenti, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti dei Contraenti dei contratti di assicurazione sulla vita ad esso collegati.

Il Fondo Interno può investire il patrimonio in:

- Titoli azionari quotati su mercati regolamentati;
- Quote di OICR nazionali, armonizzati e non, ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- Quote di OICR esteri, armonizzati e non, ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- Strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario.

Ai fini Esg e della normativa Sfdr (Sustainable Financial Disclosure Regulation - ex Reg. 2088/2019) il fondo interno non persegue obiettivi di Sostenibilità e si colloca nell'area dei fondi art. 6.

Art. 3 – Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento

Gli strumenti azionari (dati dalla somma tra titoli azionari e/o OICR azionari) di cui al precedente paragrafo non possono pesare meno del 90% del valore complessivo del portafoglio. La selezione si concentra su Paesi che rappresentano un hub globale dell'innovazione tecnologica, prevalentemente asiatici, con una crescita esponenziale soprattutto in ambiti come semiconduttori, cloud computing, intelligenza artificiale e software ed altri settori tech.

Il fondo punta a diversificare l'investimento tra ETF – che offrono ampia esposizione – e titoli selezionati in modo accurato, per catturare trend specifici e opportunità emergenti.

Gli strumenti monetari non possono complessivamente superare il 10% del valore totale del portafoglio.

È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo.

Non è escluso, inoltre, l'impiego di strumenti finanziari derivati, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio sia di ridurre la rischiosità.

Il portafoglio è denominato in Euro e non prevede la distribuzione degli eventuali proventi conseguiti.

Gli strumenti oggetto di investimento diretto possono essere denominati in valute diverse dall'euro, anche rientranti tra quelle di paesi emergenti, in misura non superiore al 50%.

La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo interno rispetto al benchmark, di per sé non vincolante, attraverso una gestione attiva e passiva degli investimenti.

Fermi restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico sulla base di analisi macroeconomiche e finanziarie delle economie dell'area di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione della politica monetaria e dei tassi di interesse.

Art. 4 – Parametro di riferimento (benchmark)

Per la politica di investimento del Comparto, la Società dovrebbe ispirarsi al corrispondente parametro di riferimento (benchmark), benché non vincolante, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Comparto rispetto al benchmark stesso attraverso una gestione attiva degli investimenti. In generale, poiché il Fondo prevede una gestione attiva, la Società può comunque valutare di adottare scostamenti dal benchmark in termini di strumenti investiti o pesi all'interno di ciascuna classe di investimento.

Considerate le caratteristiche specifiche del Fondo e la strategia di investimento che esso adotta, non risulta possibile individuare un benchmark che rappresenti in modo adeguato e coerente la politica di gestione effettivamente seguita. In altre parole, non esiste un indice di riferimento che possa riflettere in maniera fedele la combinazione di strumenti finanziari e le modalità operative proprie del Fondo.

Per tale motivo, al fine di determinare il livello di rischio associato all'investimento nel Fondo Interno, viene utilizzato un indicatore alternativo e più appropriato: la volatilità media annua attesa. Questo parametro, che misura il grado di variabilità del valore del Fondo nel tempo, rappresenta una sintesi quantitativa del rischio a cui l'investitore è esposto.

Nel caso specifico, la volatilità media annua attesa del Fondo è stimata intorno al 15%. Tale valore consente di classificare il profilo di rischio del Fondo Interno come **medio-alto**, una valutazione che tiene conto non solo del grado di oscillazione dei rendimenti, ma anche dell'orizzonte temporale tipico dell'investimento, ovvero il periodo durante il quale si consiglia di mantenere la partecipazione al Fondo per perseguire in modo coerente gli obiettivi di rendimento prefissati.

Art. 5 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a) la commissione di gestione del Comparto, pari alla percentuale annua indicata nella seguente tabella:

Commissione di gestione
2,00%

La suddetta commissione – che comprende le spese per il servizio di asset allocation, per l'amministrazione dei contratti e il costo del bonus in caso di premorienza - viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Comparto di pertinenza ad ogni data di valorizzazione e prelevata trimestralmente.

- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo Interno. In particolare, l'investimento in OICR è gravato da specifiche commissioni di gestione la cui misura su base annua, espressa in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera lo 0,40% per gli OICR di tipo monetario e l'1% per tutte le altre categorie.

Su alcuni OICR possono, anche, gravare commissioni di overperformance; di norma, il Fondo Interno investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita; le eventuali spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazioni non vengono fatti gravare sul Fondo Interno.

Qualora varino sensibilmente le condizioni economiche di mercato e le commissioni annue applicate aumentino in misura superiore ai limiti sopra indicati, la Società ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti, ai quali sarà concessa la facoltà di riscatto senza applicazione di alcuna penale.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del fondo, e sono ad esso attribuiti con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello del loro riconoscimento alla Società.

- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli altri avvisi relativi al Fondo Interno - esclusi quelli promozionali - contabilizzate pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione. La Compagnia può riservarsi la facoltà di farsi carico di tali spese;
- d) le spese di revisione e di certificazione, contabilizzate pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione, di cui la Compagnia può riservarsi la facoltà di farsi carico;
- e) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo Interno;
- f) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno.

Le spese e gli oneri sopra indicati vengono prelevati, nel giorno di effettiva erogazione dei relativi importi (fermo restando quanto precisato per la commissione di gestione), dal singolo Comparto a cui si riferiscono, se sono ad esso direttamente ed esclusivamente imputabili, altrimenti da tutti i Comparti proporzionalmente.

Art. 6 – Valore complessivo netto del Comparto

Il valore complessivo netto del Comparto è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di

OICR;

- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, la Società tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo;
- al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati;
- al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti.

Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Comparto sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato.

Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati, viene determinato al valore nominale.

Art. 7 – Valore unitario delle quote e date di valorizzazione

Il valore complessivo netto del Comparto è suddiviso in quote, tutte di uguale valore. La Società determina il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Comparto per il numero delle quote ad esso riferibili in ciascuna data di valorizzazione. Il calcolo del valore quota (NAV) è effettuato settimanalmente avendo il martedì come giorno di riferimento per la valutazione degli attivi. In caso di indisponibilità del prezzo, la valutazione avverrà all'ultimo prezzo precedente disponibile.

Nell'eventualità che il giorno di valorizzazione coincida con un giorno festivo, di chiusura della Società e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Se la regolare valorizzazione, come prevista al precedente art. 7, è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.

Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato sul sito Internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il valore unitario delle quote dei singoli Comparti, alla data della loro costituzione, viene convenzionalmente fissato in Euro 10.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Comparto del valore corrispondente.

Art. 8 – Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e il valore unitario delle quote di ciascun Comparto alla fine dell'esercizio.

Art. 9 – Istituzione e liquidazione di un Comparto. Incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni. Modifiche al Regolamento

La Società potrebbe decidere:

- istituire nuovi Comparti in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- liquidare un Comparto, qualora fossero più di uno e qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o qualora, a seguito di una riduzione delle masse gestite, possa risultarne limitata l'efficienza;
- coinvolgere i Comparti in operazioni di incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni della Società che abbiano caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee, qualora ne ravvisasse l'opportunità, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale delle masse gestite, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti e senza alcun onere o spesa per i Contraenti stessi.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Comparti coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti - sono comunicate a ciascun Contraente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale, ferma restando la suddetta comunicazione di preavviso ai Contraenti i cui contratti siano immediatamente interessati dall'operazione stessa.

In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento di un Comparto, i Contraenti di contratti collegati al Comparto stesso hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote oppure il passaggio ad un altro Comparto, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste per le ordinarie richieste di riscatto e di switch.